

COMUNE DI COSTA VESCOVATO
PROVINCIA di ALESSANDRIA
PIAZZA ALDO MORO N. 1
15050 COSTA VESCOVATO
Tel. 0131.838128



Mail: info@comune.costavescovato.al.it
Pec: costa.vescovato@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 1

IL SINDACO PREMESSO CHE

in alcuni terreni facenti parte del territorio comunale sono coltivate piante arboree, erbacee, colture estensive, ecc... e tali colture necessitano di trattamenti fitosanitari nel corso dell'anno;

ATTESO CHE

tali appezzamenti di terreno possono essere situati nelle vicinanze di abitazioni civili, spazi pubblici, di svago, di sport e divertimento e che i trattamenti, talvolta, vengono eseguiti in presenza di persone e/o animali con potenziale rischio sanitario;

CONSIDERATO CHE

studi recenti confermano la cancerogenicità del glifosato e dei diserbanti in generale;

RITENUTO

pertanto necessario regolamentare l'impiego dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'impiego di prodotti fitosanitari deve seguire la buona prassi agronomica ed inoltre, al fine di tutelare le popolazioni, gli animali e le coltivazioni di terzi limitrofe ai trattamenti, ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute oltre il confine dell'appezzamento trattato;**

- se esistono più principi attivi che producono lo stesso effetto, è necessario scegliere quello a minor impatto ambientale;
- i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata;
- in prossimità di abitazioni, strade, fossi, canali e corpi idrici in generale la barra di diserbo deve essere utilizzata fino ad una distanza massima di 50 metri dal confine o dal limite dell'appezzamento;
- per le colture presenti nell'area di rispetto sopra indicata, deve essere utilizzata la lancia direzionale o il distributore di miscela con barra a bassa pressione posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali in modo da limitare la dispersione degli aerosol;
- in occasione di ogni trattamento dovrà essere data opportuna comunicazione con un anticipo di 24 ore agli edifici confinanti o alla popolazione interessata nel caso di vicinanza con le strade, con mezzi idonei, circa il trattamento che sarà effettuato e la classificazione dello stesso, in modo che la popolazione possa, per maggior sicurezza, provvedere ad esempio a ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole ed abbeveratoi), rimuovere le automobili in sosta nei pressi dell'area interessata ecc... Detta comunicazione dovrà essere rimossa, nel caso di affissione, dopo 48 ore dall'effettuazione del trattamento, se non diversamente indicato in etichetta.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Fatte salve eventuali violazioni di carattere penale previste dall'art. 674 C.P., la presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7Bis del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L..

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. ovvero, entro 120 giorni, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.